

## TRIBUNALE DI LODI

R.G. E. N. 430/2012

A scioglimento della riserva assunta in data odierna,

letto il ricorso in opposizione proposto I.C. e G.C. volto ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva sopra indicata;

letta la memoria di costituzione depositata dal creditore procedente,

rilevato quanto alle notifiche dell'atto di precetto che le stesse sono state effettuate ai sensi dell'art. 140 cpc, per temporanea assenza dei destinatari, presso l'abitazione di residenza dei ricorrenti, in OMISSIS e le stesse si sono perfezionate per compiuta giacenza;

rilevato quanto alle notifiche degli atti di pignoramento che le stesse sono state effettuate ai sensi dell'art. 139 cpc. mediante consegna nelle mani di T.G. che ha dichiarato all'Ufficiale Giudiziario di essere "*moglie convivente del Sig. G.C.*", anagraficamente residente a far data dal 13.06.2007 nell'abitazione sita in OMISSIS e pertanto non qualificabile come ospite occasionale:

rilevato, inoltre, che la dichiarazione della T.G. è stata riportata nella relazione di notifica dell'Ufficiale Giudiziario che è assistita da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.;

rilevata pertanto che le notificazioni sono valide ed efficaci;

rilevato che entrambi i ricorrenti avevano eletto domicilio nel contratto di mutuo nel luogo in cui sono state eseguite le notifiche;

rilevato, quanto al merito, che i ricorrenti non hanno negato l'esistenza del credito finanziato e che le contestazioni sollevate sono generiche, prive di fondamento e non supportate da nessuna prova;

rilevato che, anche ove fosse fondata la doglianza dei ricorrenti relativa all'indicazione nell'atto di precetto di interessi non dovuti, tuttavia il creditore ha diritto di agire esecutivamente per la restante parte del credito derivante dalla stipula di un contratto di mutuo fondiario, potendo eventualmente discutere, in sede di distribuzione delle somme, dell'importo che si ritiene non dovuto;

considerato che con sentenza 22033/2011 la Suprema Corte ha stabilito che "nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo 617 e 619 cpc, emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé — sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto. quello per la riassunzione davanti al giudice competente, - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, rídiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito";

rilevato che le spese della presente fase sommaria devono essere poste a carico degli oppositori che sono risultati soccombenti;

**PTM**

respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

fissa nuova udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. per il 22.11.2013 ore 13,15

assegna alla parte interessata termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito a norma dell'art. 618 e.p.c. e ciò mediante rituale notificazione, unitamente al presente provvedimento, di atto di citazione a comparire ad udienza fissa nei termini di cui all'art. 163 bis. ridotti alla metà

condanna, in solido tra loro, i ricorrenti a pagare in favore di bancaSpa e per essa banca2 Spa le spese della presente procedura liquidate in Euro 1.500,00, oltre Iva e c.p.a.;

manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti, al custode delegato e al perito estimatore, anche via fax o P.E.C.

Lodi, 11.10.2013.

Il Giudice

Dott.ssa Arianna d'Addabbo

EX PARTE CREDITORIS.IT